



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27/06/2024

Protocollo N° 0310205

Class. 82.00.07.00.00 Fasc. 1.850.03.1

Allegati N° 0

Oggetto: L.R.n.13/2024. Modifiche alla normativa regionale in materia di strutture ricettive turistiche ed agriturismi ricettivi, per coordinarla con art.13 ter del D.L.n.145/2023, volto a creare la banca dati nazionale delle strutture ricettive.

Alla cortese attenzione di
ASSOTURISMO VENETO
CONFETURISMO VENETO
FEDERTURISMO VENETO
PEC

Si comunica la pubblicazione, nel Bur n.84 del 21 giugno 2024, della Legge regionale n. 13 del 18 giugno 2024, recante: "*Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo"*.

La L.R. n.13/2024 è entrata in vigore il 22 giugno 2024.

La L.R. n.13 del 2024, innanzitutto, coordina alcune norme della L.R.n.11/2013, in materia di strutture ricettive classificate e locazioni turistiche, ed alcune norme della L.R. n.28/2012, in materia di agriturismi ricettivi, con l' art.13 ter del D. L. n. 145/2023, per creare e gestire la banca dati nazionale delle strutture ricettive.

La L.R. n.13/2024, inoltre, abroga, dal 22 giugno 2024, gli obblighi di esposizione/pubblicazione del Codice identificativo regionale (C.I.R.) negli alloggi in locazione turistica, nonché le relative sanzioni applicabili dai Comuni, ai sensi dell'art.27 bis della L.R.n.11/2013.

Si abrogano le citate norme regionali, poiché nei prossimi mesi, sarà applicabile la disciplina statale, prevista dall'art.13 ter del D.L.n.145/2023, riguardante gli obblighi, per tutte le strutture ricettive, di esposizione/pubblicazione del Codice identificativo nazionale (C.I.N.) e le relative sanzioni applicabili dai Comuni, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN.

Per informazioni, si rinvia al link: <https://www.ministeroturismo.gov.it/banca-dati-strutture-ricettive/>

In particolare, si segnalano le seguenti novità normative:

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

1. Inclusione, nella definizione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di quelle oggetto di locazione breve con servizi ai turisti, per motivi di coordinamento normativo, tramite una nuova definizione nell' art. 27 della L.R. n.11/2013.
2. Inclusione nella definizione degli alloggi in locazione turistica, di quelli oggetto di locazione breve senza servizi ai turisti, per motivi di coordinamento normativo, tramite una nuova definizione nell' art.27 bis della L.R. n.11/2013.
3. Rinvio ad un regolamento regionale della disciplina attuativa dell'art.27 bis della L.R.n.11/2013, ivi compresa la modalità sia di rilascio del C.I.R. necessario per acquisire il C.I.N. sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio in locazione turistica.
4. Abrogazione del comma 9, art. 27 bis L.R.n.11/2013, che prevede che il comune competente può assumere e verificare le informazioni sugli alloggi in locazione turistica pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni sugli alloggi nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell'articolo 13 della Legge. n. 689/1981, poichè per le stesse funzioni comunali si applicherà nei prossimi mesi la disciplina prevista dall'art.13 ter del D.L. n.145/2023.
5. Abrogazione della lettera d) comma 10, art.27 bis della L.R.n.11/2013, che prevede l'applicazione da parte del comune di una sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, a chiunque offra in locazione turistica gli alloggi su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva senza indicazione del C.I.R
6. Abrogazione della lettera e) comma 10, art.27 bis della L.R.n.11/2013, che prevede l'applicazione da parte del comune di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, a chiunque offra in locazione turistica gli alloggi senza rispettare le modalità di esposizione del C.I.R..
7. Rinvio ad un regolamento regionale della disciplina delle modalità sia di rilascio del C.I.R. necessario per acquisire il C.I.N., sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive classificate.
8. Rinvio ad un regolamento regionale della disciplina delle modalità sia di rilascio del C.I.R. necessario per acquisire il C.I.N., sia di esposizione del C.I.N. delle aziende agricole che esercitano ospitalità in alloggi agrituristici ed in agriturismo.

N.B. I regolamenti regionali di cui ai punti n.3, 7 ed 8, saranno adottati nei prossimi mesi, in tempo utile per consentire agli operatori turistici di rispettare la disciplina nazionale sull'esposizione/pubblicazione del CIN.

Distinti saluti

Il Direttore
Dott. Mauro Giovanni Viti

U.O. Legislazione e Governance del Turismo
P.O. Legislazione e normativa turistica

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MAURO GIOVANNI VITI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Turismo
Palazzo Sceriman - Cannaregio, 168 – 30121 Venezia
Tel. 0412792644 Fax 041/2792601
turismo@pec.regione.veneto.it